

Dott. Giovanni Maria CONTI  
Dott. Emanuela Maria CONTI  
Dott. Marcello PRIORI

Dott. Domenico MAISANO  
Avv. Emanuela REGAZZI  
Dott. Simone DALLEDONNE  
Dott. Lorenzo PICCININI  
Dott. Florjan SHTYLLA

Dott. Domenico LAURENDI

Consulenti

Dott. Sergio CONTI  
Dott. Oscar GOFFREDI  
Dott. Paolo VILLA

Milano, 21 Ottobre 2014

## SPECIALE

# MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI -

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo un breve promemoria relativo ai prossimi adempimenti relativi alle annotazioni da apportare sulle carte di circolazione.

*L'esposizione che segue, rappresenta una breve sintesi di disposizioni legislative di recente emanazione, con il solo fine di fornire una prima informativa, che non può sostituire un'analisi specifica delle fattispecie di singolo interesse.*

*In relazione a tale caratteristica di sintetico commento delle tematiche illustrate, ogni ipotesi di applicazione concreta deve essere sottoposta ad adeguato approfondimento, pertanto lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.*

## DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI PER LE MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

### PREMESSA

A distanza di due anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 28 settembre 2012 n.198 sono stati forniti i primi chiarimenti relativi all'**obbligo di annotazione sulle carte di circolazione** dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni.

È questo il risultato delle modifiche apportate al nuovo codice della strada (in particolare all'articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n.120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche.

Le citate modifiche normative assumono particolare rilevanza anche in funzione degli adempimenti connessi alla comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci e/o ai familiari degli stessi.

### APPROFONDIMENTO

Il richiamato co. 4-bis art. 94 del codice della strada dispone, a decorrere dal 3 novembre 2014, **l'obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell'utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell'utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l'obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue "generalità" (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).**

**Le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo nel senso che, come precisato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n.15513 del 10 luglio 2014, dovranno**

**annotarsi solamente gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.**

Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all'aggiornamento dei dati ma l'eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all'applicazione di sanzioni.

#### **OBBLIGO DI ANNOTAZIONE PER VEICOLI AZIENDALI IN COMODATO AI DIPENDENTI**

Tralasciando la parte relativa alle variazioni anagrafiche, è interessante analizzare l'obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.

La circolare esamina diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:

- a titolo di comodato;
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale;
- nei casi di locazione senza conducente;
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius;
- nei casi di utilizzo di veicoli con contatto "Rent to buy";
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust.

Tra tutte le situazioni sopra indicate, di grande importanza in ambito aziendale risulta essere quella relativa al **comodato di veicoli aziendali**, in relazione ai quali la richiamata circolare n.15513 dedica un paragrafo specifico.

La concessione di veicoli aziendali in uso a dipendenti è, all'interno delle aziende, fenomeno certamente frequente e rilevante; fermo restando che rientrano nella disposizione normativa in commento, oltre ai veicoli ricompresi nella disponibilità delle aziende in quanto acquisiti a titolo di proprietà, anche quelli acquisiti con patto di riservato dominio, con diritto di usufrutto, in forza di contratto di locazione finanziaria oppure di semplice locazione senza conducente.

Affinché trovino applicazione i citati obblighi di comunicazione **occorre che i veicoli vengano concessi dall'impresa ai propri dipendenti per un "periodo superiore a 30 giorni"**. Ed è proprio la verifica di tale ultima condizione che richiede qualche ulteriore considerazione: la norma non precisa se i 30 giorni debbono essere consecutivi oppure anche non continuativi. L'utilizzo del termine "periodo", peraltro, legittimerebbe l'interpretazione dell'utilizzo continuativo in quanto l'utilizzo sporadico del veicolo non determinerebbe l'esistenza di un "periodo".

Ma se così fosse, in quali termini e con quali modalità è verificabile questo utilizzo continuativo? Anche a fronte di una verifica sarebbe sufficiente affermare che non vi è un utilizzo continuativo e quindi uno stesso soggetto in relazione ad uno stesso veicolo dovrebbe essere sottoposto a verifiche multiple in tempi brevi al fine di poter contestare la violazione della mancata comunicazione.

Laddove invece si ammettesse anche l'utilizzo non continuativo ai fini dell'obbligo di comunicazione si arriverebbe ad una situazione poco gestibile sotto il profilo dell'esecuzione degli adempimenti, oltre che risultare presso che impossibile da verificare.

Le situazioni che invece certamente ricadono nell'obbligo di comunicazione sono quelle dove **il veicolo viene assegnato al dipendente in forza di specifico contratto o accordo che prevede in molti casi anche l'utilizzo del veicolo stesso ai fini personali**.

In questo caso è certo che l'impresa dovrà attivarsi per comunicare il nominativo del dipendente al fine della sua annotazione sulla carta di circolazione.

In questo caso il comodante (legale rappresentante dell'impresa), su delega del comodatario (dipendente), dovrà presentare specifica istanza (sulla modulistica riportata nella circolare sopra citata) volta all'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione. A fronte di tale istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (che, precisa la circolare, non dovrà essere conservata sul veicolo).

Sul tema il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, tramite la Circolare n. 15513, precisa che:

- nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette "flotte aziendali") è possibile presentare un'unica istanza cumulativa;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti "noleggi full rent") ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Associati

